

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 195

18 dicembre 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FRANCESCONI,
FILIPPI, LEONI, SALOMONI

**NORME PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE
AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI**

Oggetto consiliare n. 3195

RELAZIONE

Sin dalla sua fondazione la Comunità Economica Europea ha favorito le associazioni tra enti come mezzo per la risoluzione pacifica dei conflitti ed il superamento dei campanilismi. L'Italia, paese all'avanguardia su questo terreno, sin dal 1978 con la fondazione della Comunità Alpe-Adria, aveva indicato la cooperazione tra enti come la via maestra per l'amministrazione futura e ne aveva proposto l'estensione a livello di organizzazioni locali.

Recependo questo spirito, per altro fatto proprio dall'Unione Europea nata nel 1992 dal Trattato di Maastricht, la Regione Emilia-Romagna ha realizzato, con la Legge 11 del 2001, una riforma amministrativa che incentiva l'accorpamento dei Comuni in organismi intermedi quali le Associazioni, le Unioni e le Comunità Montane.

Nei due anni che sono seguiti all'entrata in vigore della legge di cui sopra notevoli sono state le Amministrazioni che hanno scelto di gestire in modo associato servizi e funzioni, dimostrando che la visione dei padri dell'Europa unita fosse quanto mai lungimirante.

Oggi, sia per esigenze pratiche, che per far fronte alle nuove sfide, le organizzazioni intercomunali necessitano strumenti giuridici più cospicui che permettano non solo di gestire insieme i servizi, ma anche di pianificare il territorio ed il suo sviluppo. A questo fine il presente progetto di legge intende promuovere la creazione di Aree Industriali Intercomunali (AII).

La creazione di questi poli manifatturieri, che si vuole inserire in un programma di più vasto respiro, permette di affrontare una più ottimale politica di sviluppo che massimizzi e diversifichi la produzione, oltre a permettere di eseguire consistenti investimenti per le infrastrutture e per realizzare impianti ecologici (depuratori, filtri, ecc.), troppo costosi per essere fatti per aree di più modesta dimensione. Un altro aspetto di notevole importanza è quello paesaggistico: la moltiplicazione di piccole imprese ha portato, in questi ultimi anni, ad una crescita, spesso selvaggia, di quartieri industriali comunali che hanno, in molti casi, deturpato il territorio.

Con l'approvazione della presente legge si intende coniugare lo sviluppo economico, la pianificazione amministrativa ed urbanistica, le ragioni ambientali e visive.

La struttura dell'articolato

L'art. 1 esprime le finalità della legge, in particolare la necessità di favorire la creazione delle AII come evoluzione della legislazione vigente.

L'art. 2 dettaglia la procedura per l'approvazione e la realizzazione dei progetti delle AII, del Programma Industriale Intercomunale (PII) e della Commissione Industriale Intercomunale (CII).

L'art. 3 ha per oggetto il PII, la cui funzione è la programmazione di lungo periodo della politica industriale dell'organizzazione intercomunale.

L'art. 4 riguarda la CII, organo di risoluzione dei conflitti e di confronto tra enti e tra enti e cittadini, e ne definisce la composizione.

L'art. 5 definisce gli oneri e gli obblighi che hanno i Comu-

ni in merito alle spese e li impegna a favorire le AII rispetto alle proprie zone industriali.

L'art. 6 consente alle Provincie di concedere fondi in favore delle AII, ed impegna la Regione in base a quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 2001, a dare aiuti in favore della cooperazione industriale.

L'art. 7 integra la legislazione vigente in materia di urbanistica e gestione congiunta delle funzioni comunali.

L'art. 8 definisce la tempistica per dare avvio ai programmi regionali in sostegno della cooperazioni industriale intercomunale.

PROGETTO DI LEGGE**TITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI****Art. 1
Finalità**

1. Al fine di favorire l'integrazione economica, l'ottimizzazione logistica dei servizi e delle infrastrutture, la definizione di politiche coordinate per la salvaguardia del paesaggio e la lotta all'inquinamento, la Regione promuove e favorisce la creazione e la gestione congiunta di aree industriali ed artigianali sovra comunali, nell'ambito della pianificazione territoriale prevista dalla L.R. 20/00 e successive modifiche e secondo lo spirito della L.R. 11/01 che incentiva la gestione associata delle funzioni comunali.

**Art. 2
Procedura operativa**

1. Le Unioni di Comuni, le Associazioni e le Comunità Montane, previo parere favorevole dei Comuni facenti parte, o almeno due Comuni aventi continuità territoriale possono decidere la realizzazione di un'Area Industriale Intercomunale (AII).

2. A tal fine viene istituita la Commissione Industriale Intercomunale (CII) di cui all'art. 4 avente le seguenti finalità:

- a) definizione dell'ubicazione e predisposizione di un progetto preliminare relativo all'AII comprensivo di uno studio di valutazione di impatto economico, ambientale, paesaggistico, viabilistico ed infrastrutturale;
- b) redazione del Programma Industriale Intercomunale (PII) di cui all'art. 3;
- c) recepimento delle eventuali istanze provenienti dalla sottoposizione del progetto di cui al punto a) a percorso partecipato;
- d) armonizzazione degli eventuali pareri discordanti tra i Comuni;
- e) gestione dell'AII una volta realizzata.

3. Il progetto preliminare deve essere approvato dai Consigli dei Comuni proponenti l'AII, previa ratifica del PII.

4. Una volta approvato il progetto deve seguire l'iter previsto per l'approvazione del PSC secondo quanto stabilito dall'art. 32 della L.R. 20/00. Trattandosi di uno strumento sovracomunale, il progetto finale modifica gli strumenti urbanistici subordinati (PSC, POC, RUE, PUA). Esso entra in vigore al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3*Programma Industriale Intercomunale*

1. Il Programma Industriale Intercomunale (PII) stabilisce le finalità e gli obiettivi di lungo periodo della politica industriale locale.
2. Il PII definisce gli indirizzi economici, paesaggistici, ambientali, viabilistici ed infrastrutturali di gestione del territorio interessato. Oltre alle dichiarazioni programmatiche esso deve contenere i vincoli ed i limiti nei settori di cui sopra.

Art. 4*Commissione Industriale Intercomunale*

1. Al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1 comma 2, viene istituita la Commissione Industriale Intercomunale (CII). Essa è composta da:

- a) tre amministratori per ogni Comune aderente;
- b) al massimo quattro tecnici provenienti dagli organici dei Comuni o esterni, competenti in specifici settori.

I componenti di cui al punto b) non sono dotati di diritto di voto.

In base all'argomento dell'incontro possono essere ammessi di volta in volta senza diritto di voto cittadini singoli e associati portatori di interessi giuridici rilevanti rispetto all'AII.

2. I componenti di cui al punto a) decadono con l'Amministrazione che li ha nominati, quelli di cui al punto b) rimangono in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

3. La Commissione decide con voto di maggioranza assoluta circa l'assegnazione dei lotti dell'AII.

**TITOLO II
ONERI E OBBLIGHI****Art. 5***Oneri e obblighi a carico dei Comuni*

1. I costi per l'esecuzione degli studi, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture, nonché per la gestione dell'AII, indicati annualmente dalla CII, vengono ripartiti tra i Comuni in base al numero di abitanti.

2. La costituzione dell'AII comporta, per i Comuni aderenti, l'impossibilità di creare ulteriori aree industriali comunali a meno di parere favorevole della CII.

Art. 6*Contributi provinciali e regionali*

1. Per l'espletamento delle spese cui all'Art. 5 comma 1

le Province e la Regione possono istituire fondi a favore dei Comuni.

2. La creazione di AII a livello corrispondenti a forme associative intercomunali previste dal DLgs 267/00 (Associazioni, Unioni, Comunità Montane) costituisce elemento preferenziale per l'erogazione di contributi regionali conformemente a quanto previsto dall'Art. 14 della L.R. 11/01.

TITOLO III

INTEGRAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 *Integrazioni*

1. La L.R. 11/01 viene integrata come segue:

a) all'Art. 14 al comma 2 si aggiunga «Contributi spe-

ciali possono essere erogati al fine di favorire la creazione di aree industriali intercomunali»;

b) all'Art. 17 al comma 1 si sostituisca a «forme di gestione associate», «forme di gestione e politiche industriali associate».

2. La L.R. 20/00 è integrata come segue:

a) all'art. 9 comma 2 è aggiunto il punto «b bis) nel caso di creazione di Aree Industriali Intercomunali i Comuni di qualunque dimensione possono esercitare in forma associata funzioni pianificatoria;».

Art. 8 *Norme finali*

1. In seguito all'entrata in vigore della legge, la Regione avrà 60 giorni di tempo per definire i contributi alla creazione delle AII.

